

IL PRESIDENTE  
f.to Dott. Gianfranco Catena

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Vincenzo Pecoraro



# Comune di Filettino

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio Comunale e contestualmente pubblicata sull'Albo OnLine del Sito Ufficiale dell'Ente Comune di Filettino, per 15 giorni consecutivi, successivi alla data odierna e contestualmente comunicata ai Capi gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 T.U. n. 267 del 18.08.2000.

Albo N° \_\_\_\_\_



Che la presente deliberazione:

**E' divenuta esecutiva il giorno**

**Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 D.Lgs. n. 267/2000)**

**Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3 D.Lgs. n. 267/2000);**

Filettino li

**IL RESPONSABILE LA PUBBLICAZIONE**

Sig. Pietro Cosmi

E' per copia conforme all'originale rilasciata per uso amministrativo

Filettino li

**D'ordine del Sindaco  
L'IMPIEGATO INCARICATO**  
Cav. Fernando Olini

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### COPIA

### N° 052

**OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'OSTELLO IN LOCALITA' CALVARIO.**

L'anno **Duemiladieci (2010)** addì **VENTOTTO** del mese di **GIUGNO** alle ore 17,00 nella **CASA COMUNALE**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge 267/2000, vennero per oggi convocati i componenti della **GIUNTA COMUNALE**.

All'Appello risultano:

- **CATENA GIANFRANCO**  
- **COTOLONI SANTE**  
- **NARDECCHIA SILVERIO**  
- **MARFOLI ENIO**  
- **NICOLINI GIORGIO**

ASSESSORE  
ASSESSORE  
ASSESSORE  
ASSESSORE

Totale Presenti –Assenti

Presenti: Assenti:

<b>SI</b>	
<b>SI</b>	
<b>SI</b>	
<b>SI</b>	
<b>SI</b>	
<b>05</b>	<b>00</b>

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4), lettera a) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000) il **Segretario Comunale Dott. Vincenzo Pecoraro in servizio a Scavalco**.

Essendo presente il numero legale per la validità della odierna seduta, il Dott. **Gianfranco Catena - Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.  
Propone la trattazione dell'argomento in oggetto.

**LA GIUNTA COMUNALE**

- con deliberazione n. 59 del 16/07/2003 la giunta comunale approvava gli indirizzi per l'affidamento in gestione di un immobile adibito ad uso foresteria sito in Filetino via del Calvario;
- con determina n° 65 del 08/08/2003 a firma del geometra A.B. responsabile dell'Ufficio Tecnico approvava il bando di gara e lo schema di contratto;
- il bando prevedeva una durata del contratto di anni tre in difetto con le norme che regolano i contratti di locazione a fini non abitativi ma turistici, che prevedono che la durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l'immobile è adibito ad attività alberghiere,
- la stessa convenzione prevedeva che “ per quanto non previsto nel presente atto, si osservano le disposizioni di cui all'art. 1571 e ss. del codice civile;
- che con determina n. 74 del 30/08/2003 il Responsabile sopra citato approvava gli atti di gara e affidava all'Associazione “ IL GIRASOLE dei Monti Simbruini con sede in Filetino la gestione dell'immobile;
- in data ventidue del mese di aprile 2004 veniva stipulata la convenzione con la suddetta associazione;
- la struttura oggetto della gara non possedeva le autorizzazioni che per legge sono richieste per lo svolgimento dell'attività, con varie note del Responsabile dell'Associazione sollecitava il Comune a voler regolarizzare la situazione autorizzativi dell'immobile le quali venivano richieste d'accordo con l'amministrazione comunale;
- che con deliberazione di G.M. n. 06 del 12/01/2007 veniva approvato il rinnovo della convenzione dell'ostello per ulteriori tre anni;
- Che tale deliberazione era in difetto con le norme che regolano i contratti di locazione ai fini non abitativi, ma turistici che prevedono la durata della locazione in minimo di nove anni;

**CONSIDERATO** che la convenzione in esame prevede che “ per quanto non previsto nel presente atto, si osservano le norme di cui all'art. 1571 del Codice Civile”;

**VISTO** che la convenzione in questione è stata prorogata di anni tre, tramite accordo tra le parti e firmato in data 24/05/2007;

**VISTO** che con nota di variazione catastale n. 14058.1/2007, registrata in data 10/07/2007 è stata modificata la destinazione d'uso dell'edificio in esame da B/1 a D/2 e che la notifica del nuovo classamento e rendita (D.M. 701/94) è avvenuta in data 13/06/2008 (variazione n. 20568.1/2008), prot. notifica 2008/FR02076,;

**ACCERTATO** che la durata della locazione dell'edificio in esame non può essere inferiore a nove anni;

**CONSIDERATO** che non può essere prevista una durata inferiore, altrimenti il termine viene riportato a quello prima indicato e previsto dalla legge;

**ACCERTATO** che per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività alberghiere il contratto si rinnova tacitamente di nove anni in nove anni (la rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, per mezzo di lettera raccomandata, almeno 18 mesi prima della scadenza – il locatore, alla prima scadenza contrattuale (nove anni) può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione esplicitando, a pena di nullità, il motivo sul quale la disdetta è fondata – se il locatore non adempie a tali prescrizioni, il contratto si intende rinnovato – il conduttore che esercita attività a contatto con il pubblico, ha diritto di prelazione se il locatore, alla seconda scadenza, intende nuovamente locare l'immobile oppure intenda venderlo);

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**ACQUISITI** i pareri dei responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**All'unanimità di voti, legalmente espressi e verificati;**

**DELIBERA**

La premessa e' parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richiamata;

- 1) di rinnovare la convenzione per ulteriori tre anni con scadenza il 21/04/2013;
- 2) di approvare l'allegato schema di convenzione, di dare mandato al Responsabile dell'U.T.C. di provvedere al rinnovo della stessa;
- 3) di dichiarare, con separata votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

**P A R E R E – T E C N I C O**

**( Art. 49, COMMA 1° D. Lgs. 18/08/2000, n° 267)**

**RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'OSTELLO IN LOCALITA' CALVARIO.**

In relazione al disposto dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;

**E S P R I M E**

Parere favorevole Tecnico SULL'ENUNCIATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA.

**IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.**

**f.to Arch. Giuseppe Graziani**